



Nei decreti correttivi del Mef e della Giustizia il terzo lifting della crisi

Codice dell'insolvenza

In arrivo i due Dm

Alessandro Galimberti

Estensione della transazione fiscale alla composizione negoziata dalla crisi, con la possibilità di trattare anche i tributi locali. E poi prededucibilità dei crediti professionali, cristallizzazione del principio di cedibilità dei crediti d'imposta formati durante la crisi. E ancora nuovi criteri per l'iscrizione nel registro nazionale degli esperti e nuovo perimetro giuridico e temporale degli obblighi di segnalazione.

Nei due decreti correttivi in gestazione al Mef e alla Giustizia, il maquillage delle procedure concorsuali appare tutt'altro che marginale. Il terzo intervento in quattro anni sul Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (dlgs 14/2019) tocca molti aspetti critici emersi nella prassi dei tribunali, prima ancora negli organismi di composizione, e con il contributo delle categorie va alla ricerca della massima efficienza di un segmento dell'amministrazione (fiscale, oltre che della giustizia) destinato a diventare sempre più centrale nei prossimi anni.

Novità importanti riguardano la transazione fiscale che, come da legge delega, viene allargata alla composizione negoziata. I timori di una perdita di gettito, nella relazione al vaglio della commissione ministeriale, vengono respinti dall'osservazione che - al contrario - l'armonizzazione agli altri percorsi successivi della crisi (in cui la transazione è pacificamente ammessa) può solo ottimizzare e anticipare gli incassi del credito tributario negoziabile. Valutazioni, queste, estensibili al previsto allargamento del "patteggiamento" anche ai tributi locali. Unico limite, il pagamento of-

ferto non può essere inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale e ciò deve risultare da un'attestazione rilasciata da un professionista indipendente. A proposito di professionisti, i presidenti dei commercialisti, Elbano de Nuccio, e degli avvocati, Francesco Greco, hanno depositato a inizio gennaio un documento congiunto di proposte all'Osservatorio ministeriale permanente sull'efficienza delle misure e degli strumenti per la regolazione della crisi. Molti e articolati i punti al vaglio della Giustizia, a cominciare dalla questione molto sentita della prededucibilità dei crediti professionali nell'omologazione della ristrutturazione dei debiti del consumatore, nella domanda di concordato minore e nella liquidazione

Interventi strutturali per rendere più coerente il sistema e per rivalutare il ruolo dei professionisti

controllata del sovraindebitato. Quanto all'iscrizione nell'elenco degli esperti, la modifica spinge verso il documentare di aver maturato «comprovata ed effettiva esperienza nel campo della ristrutturazione», mentre importanti novità riguardano la segnalazione dell'organo di controllo, dall'obbligo esteso all'organo di revisione (e non solo ai sindaci) ma solo «al verificarsi di situazioni di crisi o insolvenza» (e non anche alla "precrisi") con criteri di delimitazione e certi sia di tempistica sia soprattutto di perimetro della responsabilità omissiva. Modifiche richieste anche alla liquidazione del compenso dell'Occ, con corrispondenza anticipata rispetto alla chiusura della procedura.

Quanto ai tempi dei Dm correttivi, il fiscale è prossimo all'adozione, più indietro quello della Giustizia.